

Daily alert Coronavirus: updates on the management of employment relationships (in Italian)

April 6, 2020

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 Aprile 2020: chiarimenti sulle misure fiscali previste dal Decreto «Cura Italia», relative al premio riconosciuto lavoratori che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro durante l’emergenza COVID-19

Vi segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020** (disponibile qui), ha fornito ulteriori chiarimenti, sotto forma di domande e risposte, sulle misure di carattere fiscale previste dal Decreto «Cura Italia», al fine di illustrare la portata delle singole previsioni tributarie contenute nel decreto d’emergenza.

In ambito giuslavoristico, la citata Circolare ha fornito importanti precisazioni pratiche in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del decreto in oggetto relative al **premio riconosciuto ai lavoratori dipendenti che continuano a lavorare in sede**.

Come noto, l’art. 63 del Decreto-Legge n. 17 del 18 Marzo 2020 ha previsto, per il mese di Marzo 2020, un **premio di Euro 100,00** per i lavoratori che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro durante l’emergenza sanitaria. L’importo è esentasse, quindi non concorre alla formazione del reddito, sarà da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro e spetta ai lavoratori dipendenti -pubblici e privati- che percepiscono un reddito complessivo di importo non superiore a Euro 40.000. La ratio di questa disposizione persegue il chiaro obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare in sede nel mese di Marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto.

Con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, oltre a quanto previsto dalla norma, riportiamo di seguito i chiarimenti più importanti forniti dalla Circolare n. 8/E del 2020:

- **calcolo dei giorni:** al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del bonus in oggetto, **rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente;**
- **giorni lavorati in modalità di lavoro agile (c.d. “smart-working”): non rientra nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al**

di fuori dell'ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi, attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici;

- **lavoratori in servizio esterno:** il premio va riconosciuto **anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa** (restano esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile);
- **trattamento dei lavoratori in part-time:** sulla base della lettera della norma che rapporta l'ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», l'Agenzia dell'Entrate è dell'avviso che, **indipendentemente dalla tipologia di contratto (full-time o part-time)**, l'importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente ha prestato effettivamente l'attività lavorativa presso la propria sede;
- **periodo di ferie o di malattia:** in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, **non devono considerarsi nel rapporto le giornate di ferie o di malattia**;
- **criteri di determinazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente** : ai fini della verifica del rispetto del limite di Euro 40.000 previsto dall'art. 63 del Decreto «Cura Italia», **deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF** e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
- **erogazione del bonus:** i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di Aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, **il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di Aprile 2020.**

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com